



**LUMSA**  
UNIVERSITÀ

**CONVENZIONE**

**TRA**

**LA "LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA" DI ROMA**

**E**

**FEDERMANAGER ROMA**

**La Libera Università Maria SS. Assunta** di Roma, di seguito denominata LUMSA, (C.F. 02635620582 e P.I. 01091891000) con sede in Roma, via della Traspontina n. 21, nella persona del Rettore, Prof. Francesco Bonini

**E**

**La Federmanager Roma**, con sede in Roma Via Ravenna, 14, C.F. 80081930580, in persona del Presidente e Legale Rappresentante l'Ing. Antonio Amato

di seguito denominate "**Parti**",

**VISTA** la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;

**VISTA** la legge 29 luglio 1991, n. 243 che disciplina le Università non statali legalmente riconosciute;

**VISTO** il Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

**VISTO** il decreto ministeriale del 06 giugno 2023, n. 96 "*Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*";

**VISTO** lo Statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta adottato con Decreto Rettorale n. 2582 del 12 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.119 del 23 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;



**VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo della Libera Università Maria Ss. Assunta adottato con Decreto Rettorale del 18 luglio 2024 n. 3073;

**VISTO** il Regolamento generale di Ateneo adottato con decreto rettorale 28 ottobre 2016 n. 1717 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento per le iscrizioni e la determinazione delle tasse e contributi, emanato con decreto rettorale 10 marzo 2023, n. 2742, ed in particolare l'art. 8, comma 6;

**CONSIDERATO** che Federmanager Roma ha creato un sistema in grado di fornire servizi ai propri associati ed ai familiari degli stessi, sia direttamente che indirettamente attraverso soggetti convenzionati;

**CONSIDERATO** che Federmanager Roma ha, tra le proprie finalità, anche quella di favorire per i propri iscritti le condizioni di migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali;

#### **PREMESSO**

- che è interesse di Federmanager Roma favorire l'acquisizione da parte dei propri Associati e loro familiari di una preparazione di livello universitario ed il costante aggiornamento professionale;
- che l'Università "LUMSA", in conformità ai principi e gli obiettivi del proprio Statuto, è disponibile ad addivenire ad un accordo di collaborazione per promuovere la formazione universitaria a condizioni di favore agli associati di Federmanager Roma e loro familiari.

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

##### Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Tutte le variazioni relative alle agevolazioni concesse ai dipendenti ed agli iscritti Federmanager Roma dovranno essere decise congiuntamente dalle parti e risultare da atto scritto, così come ogni altra modifica alla presente convenzione.

##### Art. 2 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Con la presente convenzione le Parti disciplinano la possibilità per gli Associati Federmanager Roma nonché per i familiari (coniuge e figli risultanti dallo stato di famiglia) degli stessi che intendano iscriversi ai corsi di studio o ai corsi post lauream attivati dalla LUMSA di ottenere delle agevolazioni economiche in ordine ai costi di iscrizione. Le parti, in ragione della presente convenzione, possono, inoltre, elaborare forme di collaborazione



allo scopo di consentire il perfezionamento della formazione dei Soci Federmanager Roma.

Federmanager Roma, dal canto suo, si impegna a dare visibilità ai propri associati, con i mezzi che riterrà più opportuni, della presente convenzione.

La presente convenzione non è in esclusiva e non comporterà oneri e/o costi a carico di Federmanager Roma; le Parti, pertanto, potranno sottoscrivere convenzioni analoghe con altri soggetti pubblici e/o privati operanti nel medesimo settore

### Art. 3

(REQUISITI PER L'ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI)

Le agevolazioni economiche previste nella presente convenzione sono concesse previo assolvimento degli adempimenti previsti dai bandi annuali di iscrizione per l'accesso ai corsi di studio e dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

Gli interessati devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di accesso ai corsi universitari secondo la normativa vigente.

### Art. 4

(MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE)

La LUMSA accorda ai beneficiari della presente convenzione che intendono iscriversi ad un corso di studio uno **SCONTO DEL 20%** sull'importo della 2° - 3° - 4° rata delle tasse annuali, determinato sulla base dell'ISEE Università, così come indicate dalle **"Tabelle tasse e contributi"**, approvate dal Consiglio di Amministrazione. È esclusa l'applicazione dello sconto ulteriore per il secondo familiare iscritto.

La LUMSA accorda ai beneficiari della presente convenzione che intendono iscriversi ad un master o altro corso post lauream, uno **SCONTO DEL 20% SUL COSTO DEL MASTER O CORSO POST LAUREAM.**

Tali agevolazioni non si applicano ai percorsi relativi alla formazione iniziale e continua degli insegnanti e ai corsi accreditati PA110 e non sono cumulabili con ulteriori benefici attivati da LUMSA.

### Art. 5

(STATUS DI STUDENTE UNIVERSITARIO)

Coloro che sono ammessi, in base alla presente convenzione, ai corsi di studio della LUMSA sono studenti universitari a tutti gli effetti e sono sottoposti alla normativa che ne regola gli studi.

Possono ottenere dal Presidente del corso di studio, concordandone le modalità, parziale esonero dalla frequenza delle lezioni, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni imposte dalla LUMSA per gli studenti lavoratori.

### ART. 6

(COLLABORAZIONE)

Nell'ottica di una proficua collaborazione e desiderosa di contribuire all'orientamento professionale degli studenti universitari, le parti possono elaborare forme di collaborazione allo scopo di



consentire il perfezionamento della formazione in particolare mediante l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di convegni, seminari, incontri seminari, ed eventi culturali di comune interesse, secondo modalità definite di volta in volta delle parti.

Sempre con il medesimo intento, le parti possono concordare l'attivazione, in favore degli studenti laureandi e/o laureati iscritti ai corsi di laurea dell'Università Lumsa, di tirocini curriculari di formazione e di orientamento e stage post-laurea presso Federmanager Roma.

Il numero e le modalità degli eventuali tirocini e stage da attivare saranno concordati tra Federmanager Roma ed i competenti uffici dell'Università secondo le esigenze dell'ente ospitante e mediante apposita convenzione tra le parti.

### Art. 7

(DURATA E RECESSO)

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, ha la durata di 3 anni accademici a decorrere dalla data di sottoscrizione a.a. 2026/2027.

Al termine di tale periodo la convenzione decadrà automaticamente salvo diversi accordi tra le parti. In nessun caso è previsto un rinnovo tacito.

Le parti possono recedere prima della scadenza fissata in qualunque momento con un preavviso di 30 gg a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia le agevolazioni in favore degli studenti già iscritti ai corsi

### Art. 8

(GARANZIE)

Resta inteso tra le Parti che Federmanager Roma è e rimarrà estranea rispetto ai rapporti contrattuali che l'Università instaurerà con i beneficiari della presente Convenzione.

L'Università si impegna e garantisce, quindi, sin d'ora, che il rapporto sarà bilaterale in ogni sua forma tra la stessa e ciascun soggetto che accederà ai servizi oggetto della presente Convenzione e che non riterrà mai Federmanager Roma coinvolta e/o responsabile, a nessun titolo, né direttamente né indirettamente nei rapporti giuridici che L'Università instaurerà con i soggetti destinatari della presente Convenzione.

Le Parti convengono che FEDERMANAGER ROMA resterà estranea ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra i beneficiari della Convenzione e l'Università e, comunque, quest'ultima si obbliga a tenere indenne FEDERMANAGER ROMA da ogni domanda/pretesa/azione dell'associato conseguente all'utilizzo della Convenzione

### Art. 9

(FORO COMPETENTE)

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

### Art. 10

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)



Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso la LUMSA per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al progetto formativo.

Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'European Data Protection Board.

Art. 11

(CODICE CIVILE)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile o ad altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 12

(DISPOSIZIONI FINALI)

Ogni modifica o integrazione della Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le Parti ed essere sottoscritta dai rispettivi rappresentanti autorizzati a pena di nullità.

Tra le Parti resta inteso che la Convenzione non è in esclusiva e, pertanto, le stesse hanno facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.

La sottoscrizione della presente convenzione sostituisce ogni altra convenzione in essere.

Art. 13

(CODICE ETICO E MODELLO 231)

La LUMSA dichiara di avere adottato il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Modello 231) disponibili sul sito d'Ateneo. La controparte si obbliga, nell'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, a uniformarsi al rispetto dei precetti di comportamento e delle prescrizioni di cui al Codice Etico e al Modello 231, nonché alle prescrizioni normative di cui al D.lgs. 231/01, la cui violazione costituirà inadempimento al presente contratto.

Art. 14

(IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo 5, punto 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto). Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma, 14/05/2026

Per la LUMSA  
Il Rettore  
(Prof. Francesco Bonini)

Per Federmanager Roma  
Il Presidente  
(Ing. Antonio Amadio)